

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno duemilaventiquattro, addì **DIECI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:10**, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune, si è riunita, in videoconferenza, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BREUSA DANILO STEFANO	Sindaco	SÌ
2. PEYRONEL ALESSANDRO	Assessore	SÌ
3. BREUSA IVANO	Assessore	SÌ
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta in videoconferenza, il Segretario Comunale **LACIVITA ROBERTA**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA."

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- la propria deliberazione n. 03 del 05/01/2023, con la quale sono stati forniti gli indirizzi, alla Delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2023-2025, e agli uffici, indirizzi per la costituzione della parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale per l'anno 2023;
- il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022, per il triennio 2019-2021, in particolare l'art. 8, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 67 del 29/11/2022, con la quale è stata costituita la Delegazione Trattante di parte pubblica;

Preso atto che il Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) dovrà avere una validità triennale, il che comporta un'analisi e valutazione dettagliata dei diversi istituti contrattuali, specialmente per quelli di nuova istituzione o che modificano radicalmente quelli esistenti;

Ritenuto necessario, formulare le linee di indirizzo agli uffici e alla delegazione trattante di parte pubblica, sia per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per la parte variabile 2024, che per la conduzione della contrattazione decentrata;

Dato atto che:

- il D. Lgs n. 75/2017, ha introdotto numerose modifiche al D. Lgs n. 165/2001, in particolare per quanto riguarda: l'organizzazione e la programmazione del personale; gli incarichi esterni; l'incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi, tali modifiche sono valide a partire dagli incarichi conferiti dopo il 1/1/2018, le stabilizzazioni, le progressioni di carriera, il lavoro flessibile, la contrattazione e le relazioni sindacali, il procedimento disciplinare e le assenze;
- per quanto riguarda la contrattazione decentrata integrativa, disciplinata dall'art. 40 del D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, la stessa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3; la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;
- il comma 2 dell'art. 23 del predetto D. Lgs. ha disposto che a decorrere dal 1/1/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo relativo all'anno 2016. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato;
- l'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. 21/05/2018, il quale prevede che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo C.C.N.L., deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 8, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, il quale prevede: "1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale";

Dato atto che:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 19.12.2023, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS 2024-2025-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.12.2023, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 04.01.2024, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 27.03.2024, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;
- sulla base degli atti assunti e dei vincoli di spesa dettati dalla normativa vigente, si ritiene che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, nella parte variabile del trattamento accessorio possa essere incrementato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022. In particolare:

comma 2: gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015/2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL 2019/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del CCNL 2019/2022;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

comma 3: in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL;

comma 4: gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficiarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo;

Ritenuto opportuno fornire alcune linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione e la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2024-2025-2026 e, per la destinazione delle risorse decentrate 2024, e agli uffici per la costituzione della parte variabile del fondo per il trattamento accessorio;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità definita nello schema di Decreto attuativo concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno, e di cui si dovrà tenere conto nella costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del T.U. del 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, e contabile del Responsabile del servizio finanziario.

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli accertati dal Segretario Comunale in videoconferenza;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di dare mandato alla Delegazione Trattante di parte pubblica di dar corso ad una nuova sessione negoziale finalizzata alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo valido per il triennio 2024 - 2026, fermo restando:
 - a) di definire la percentuale massima di risorse per il premio individuale nel 30% del valore medio dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;
 - b) che per i singoli istituti contrattuali novellati dalla stipula del contratto nazionale di lavoro, entrati in vigore dal 01.04.2023, si demanda alla delegazione trattante di parte pubblica, la ricerca di un'intesa con le OO.SS., nel limite delle risorse disponibili, che contempli le esigenze e le peculiarità delle singole fattispecie di lavoratori con la necessità di garantire una corretta remunerazione della professionalità soggetta a condizioni di lavoro psico-fisiche particolarmente gravose;
 - c) che in riferimento al personale della Polizia Locale, al quale il contratto nazionale ha dedicato una specifica sezione, mediante l'istituzione di distinte indennità, sia riguardo alla tipologia di lavoro svolto, sia per le responsabilità assunte, sarà da ricercare un'intesa che contempli una remunerazione dei lavoratori che svolgono effettivamente attività esterna e il riconoscimento delle responsabilità assunte dal personale connesse al grado rivestito;
- 3) Di fornire agli uffici, ai fini della determinazione del fondo per il trattamento accessorio per la parte variabile anno 2024, i seguenti indirizzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022. In particolare:

comma 2: gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
- 4) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015/2018;

- 5) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL 2019/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- 6) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del CCNL 2019/2022;
- 7) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

comma 3: in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL;

comma 4: gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo;

- 4) Di dare atto che l'ammontare del fondo 2024, troverà copertura al titolo I della spesa corrente, macroaggregato "redditi da lavoro dipendente", del bilancio di previsione triennale 2024-2026, annualità 2024;
- 5) Di dare atto che nella costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate 2024, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'[articolo 23](#), comma 2, del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), sarà adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, utilizzando pertanto il concetto del c.d. "valore medio pro capite" quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, per il prescritto parere al quale sarà altresì richiesta la certificazione in ordine alla compatibilità economico -

finanziaria dell'accordo che dovrà essere sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle OO.SS., a conclusione delle trattative;

- 7) Di dare atto che la presente delibera potrà subire le modifiche necessarie a dare attuazione al nuovo C.C.N.L. in fase di sottoscrizione;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LACIVITA ROBERTA
